

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO INTERNO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

DELIBERA N. 2 - APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE IL 25 GENNAIO 2021
ENTRA IN VIGORE DAL 01.03.2021

Il regolamento fornisce un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso attualmente previste dalla normativa vigente: accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato.

ACCESSO DOCUMENTALE

Il diritto di accesso agli atti è regolato dagli art. 22, 24, 25 della L. 241/90 e s.m.i .

Chi può inoltrare la richiesta

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne la partecipazione e lo svolgimento imparziale, e porre i soggetti interessati in grado di esercitare le facoltà partecipative, oppositive e difensive. Può essere richiesto da chiunque abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente protetto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso non è consentito in relazione a richieste generiche o di carattere esplorativo.

Oggetto della richiesta

La richiesta di accesso agli atti:

- deve essere motivata e quindi deve specificare e, ove occorra, comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- deve contenere gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- deve specificare l'identità del soggetto richiedente e, ove occorra, i propri poteri di rappresentazione;

Modalità di presentazione richiesta

Nella sezione "Consiglio Trasparente" - "Altri contenuti - Accesso civico" è pubblicato il modulo da inoltrare all'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza mezzo PEC agli indirizzi:

oappc.vicenza@archiworldpec.it se indirizzata al Presidente dell'Ordine APPC di Vicenza

disciplina.oappc@archiworldpec.it se indirizzata al Presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine APPC di Vicenza con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all' Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza - Viale Roma 3 – 36100 Vicenza

Accoglimento della richiesta

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza , entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con PEC o in mancanza con raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Quando la richiesta risulta regolare, l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza invia con PEC o in mancanza con raccomandata comunicazione al richiedente indicando il giorno e l'ora di accesso.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento di accesso agli atti è il Presidente dell'Ordine APPC di Vicenza . Questi ha la facoltà di delegare - anche per categorie di atti o procedimenti - un altro Consigliere dell'Ordine ovvero un dipendente dell'Ordine.

Nei procedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine il responsabile del procedimento di accesso agli atti è il Presidente del Collegio istruttore.

Tempi di evasione

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

L'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza è tenuto ad evadere l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Notifica ai controinteressati

Qualora in base alla natura del documento richiesto risultino controinteressati, cioè soggetti individuati o facilmente individuabili che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza darà comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (PEC) per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Ente provvede sulla richiesta accertata la ricezione della comunicazione.

Evasione della richiesta

L'esame dei documenti oggetto di richiesta di accesso agli atti:

- avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nel giorno e nell'orario indicati alla presenza, se necessaria, di un responsabile incaricato dal Presidente;
- i documenti amministrativi sui quali è consentito l'accesso non possono essere alterati in alcun modo e non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione;
- l'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta;
- la semplice presa visione è gratuita
- l'interessato può chiedere copia dei documenti presi in visione; tale richiesta comporta un costo di riproduzione, secondo la tabella seguente.

TARIFFARIO PER L'ACCESSO AGLI ATTI E L'EVENTUALE IL RILASCIO DI DOCUMENTI IN COPIA FOTOSTATICA	
RICERCA D'ARCHIVIO	€ 20,00 per gli iscritti € 80,00 per gli esterni
Fotocopie formato A4	ogni pagina € 0,50 per gli iscritti ogni pagina € 1,00 per gli esterni
Fotocopie formato A3	ogni pagina € 1,00 per gli iscritti ogni pagina € 2,00 per gli esterni

ACCESSO CIVICO

L'accesso civico a documenti di pubblicazione obbligatoria è regolato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, "*l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*". La pagina web <http://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/13/43> e il modulo per la richiesta di accesso civico sono state strutturate al fine di semplificarne l'utilizzo da parte degli utenti.

Responsabile della Trasparenza

Arch. Nicola Tracanzan – nicola@architettotracanzan.it

Titolare del potere sostitutivo

Presidente dell'Ordine - PEC oappc.vicenza@archiworldpec.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Chi può inoltrare la richiesta

Chiunque

Oggetto della richiesta

Documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa, nella sezione "Consiglio Trasparente", la pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013

Modalità di presentazione richiesta

Nella sezione "Consiglio Trasparente" - "Altri contenuti - Accesso civico" è pubblicato il modulo da inoltrare al Responsabile della Trasparenza all'indirizzo nicola@architettotracanzan.it

In seconda istanza, al superamento dei tempi massimi di evasione previsti, la richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo PEC al Presidente del Consiglio dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza, come titolare del potere sostitutivo, all'indirizzo oappc.vicenza@archiworldpec.it

Accoglimento della richiesta

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Responsabile della trasparenza, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con PEC o in mancanza con raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Tempi di evasione istanza

Il Responsabile della Trasparenza è tenuto ad evadere l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Evasione dell'istanza

Il Responsabile della Trasparenza pubblica nella sezione "Consiglio Trasparente" nell'area dedicata l'oggetto della richiesta, ne dà comunicazione al richiedente indicando il link di accesso.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato è disciplinato dagli articoli 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (art. 5 comma 2: *"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"*).

Responsabile

Il Consigliere Segretario

Chi può inoltrare la richiesta

Chiunque

Oggetto della richiesta

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinato dal D.Lgs. 33/13, ha come oggetto: documenti, informazioni o dati in possesso dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza.

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti, pertanto:

- la richiesta deve indicare i documenti o i dati richiesti;
- la richiesta deve consentire all'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti

L'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza:

- non è tenuto a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso.
- non è tenuto a rielaborare informazioni in suo possesso.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

- è tenuto a operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

Modalità di presentazione richiesta

Ai sensi del comma 3 dell'art.5 D. Lgs. 33/2013, l'istanza può essere presentata per via telematica come indicato nella sezione "Consiglio Trasparente" - "Altri contenuti - Accesso civico" dove è pubblicato il modulo da inoltrare al Responsabile a mezzo PEC all'indirizzo oappc.vicenza@archiworldpec.it unitamente alla copia del documento di identità.

L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso la Segreteria dell'Ordine Architetti P.P.C. di Vicenza come indicato nella sezione "Consiglio Trasparente" - "Altri contenuti - Accesso civico" dove è pubblicato il modulo da inoltrare al Responsabile dell'Ordine Architetti P.P.C. di Vicenza – Viale Roma 3 – 36100 Vicenza.

Se l'istanza non è sottoscritta dall'interessato in presenza del Responsabile, deve essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore.

Accoglimento della richiesta

Sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo da non permettere all'Ordine Architetti P.P.C. di Vicenza di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questo caso il Responsabile chiede di precisare l'oggetto della richiesta.

Se la richiesta riguarda documenti o dati la cui divulgazione possa comportare un pregiudizio ad uno degli interessati individuati dall'art. 5 bis c.2, l'Ordine Architetti P.P.C. di Vicenza comunica loro la richiesta.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito dall'Ordine Architetti P.P.C. di Vicenza nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

Controinteressati

Qualora la richiesta di accesso civico generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'Ordine Architetti P.P.C. di Vicenza ne dà comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante l'invio di copia con PEC o in mancanza con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il soggetto controinteressato può presentare con PEC o in mancanza con raccomandata con avviso di ricevimento una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'Ordine Architetti P.P.C. di Vicenza provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato.

Tempi di evasione richiesta

Il Consigliere Segretario è tenuto ad evadere l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con provvedimento motivato, dando comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito dall'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Evasione dell'istanza

L'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza:

- si limita a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso.
- non è tenuto a rielaborare informazioni in suo possesso, fornisce le informazioni così come sono già detenute, organizzate, gestite e fruite.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico in risposta alla richiesta di accesso generalizzato è gratuito, fatti salvi eventuali costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

D.Lgs 33/13 Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

(articolo introdotto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;*
- b) la sicurezza nazionale;*
- c) la difesa e le questioni militari;*
- d) le relazioni internazionali;*
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;*
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;*
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.*

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;*
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;*
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.*

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.